



## ORDINANZA N° 16/20

### Il Presidente

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni e il Decreto n. 169 /2016;

**VISTO** il D. M. del 24/08/2000 avente ad oggetto l'individuazione della relativa circoscrizione territoriale di competenza del porto di Salerno;

**VISTO** il D.M. del 11/03/2003 di estensione della circoscrizione territoriale di competenza del porto di Salerno che ai sensi del D.lgs 169 del 2016 fanno parte della più ampia circoscrizione della ADPS MTC;

**VISTA:** l'ordinanza n. 52 del 2019 emanata da questo Ente, con la quale si regolamentano i lavori per la realizzazione della scogliera a protezione dello specchio acqueo di Santa Teresa e della costruenda piazza della Libertà;

**RITENUTO** che tali lavori rientrano nella riqualificazione complessiva dell'area demaniale Santa Teresa come previsto dal il protocollo di intesa stipulato in data 06/10/2011 tra Comune e Autorità portuale di Salerno - e ratificato dall'allora comitato portuale con delibera n. 21/2011;

**RILEVATO** che per tale intervento l'impresa aggiudicataria che eseguirà i lavori, ai sensi della Delibera Presidenziale n. 119 del 19.04.2019 è la società Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri srl con sede in via Vespucci, 9 Napoli;

**VISTA** la nota dell'area tecnica prot. n. 0004636 del 19/02/2020 con la quale si chiede una interdizione dello specchio acqueo, come segnalato dalla ditta esecutrice e da cui si evince una necessità di maggiore spazio di manovra, con il relativo spostamento dei pontili interessati, come si evince dalla planimetria allegata alla sopracitata nota;

**RITENUTO** di dover pertanto tutelare la pubblica incolumità, imponendo mediante l'interdizione delle aree interessate all'intervento di cui sopra e garantire il regolare svolgimento dei lavori pubblici;

**CONSIDERTO** che a seguito della nota dell'area tecnica prot. n. 0004636 del 19/02/2020, non risultano pervenute osservazioni e/o diverse indicazioni dall'ufficio di Direzione Lavori, e pertanto permane imm modificata la richiesta di rilasciare l'ordinanza nelle modalità indicate;

**CONSIDERATO:** che questo Ente, a norma dell'art. 6 della legge 84/94, è competente alla emissione di ordinanze in materia di sicurezza del lavoro in ambito portuale;



## RENDE NOTO

- che a decorrere **dall'emanazione della presente ordinanza e sino a termine esigenze** le aree e specchio acqueo, ricadenti nell'ambito dell'Area di Santa Teresa, saranno interessati dai lavori necessari per la realizzazione di opere funzionali alla realizzazione di una scogliera antistante lo specchio acqueo come individuato nella planimetria allegata (all.1) che integra e sostituisce, limitatamente allo specchio acqueo di Santa Teresa, la planimetria dell'ordinanza 52/2019;
- che, al fine di allestire l'area di cantiere ed avviare tempestivamente i lavori è necessario interdire agli usi abituali l'area e lo specchio acqueo interessati indicati nella planimetria in allegati 1 alla presente ordinanza quale parte integrante;
- che la presente ordinanza regola le attività ai soli fini della realizzazione dei lavori, salvi eventuali autonomi provvedimenti adottati dalla Capitaneria di porto di Salerno e finalizzati alla sicurezza e regolazione della navigazione marittima.

E pertanto,

## ORDINA

### Articolo 1

La planimetria allegata alla presente nota integra e sostituisce, limitatamente allo specchio acqueo di Santa Teresa, la planimetria allegata all'ordinanza n. 52 del 2019 e pertanto, **è vietato l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di persone e unità navali e qualsiasi attività connessa alle zone evidenziate nella planimetria allegata, che fa parte integrante del presente provvedimento**, che possano intralciare il regolare svolgimento dei lavori pubblici.

**La presente ordinanza entra in vigore dalla pubblicazione della stessa per una durata di 180 giorni, naturali e consecutivi, e comunque fino alla conclusione dei lavori che sarà comunicata dalla Direzione Lavori.**

**Le aree e lo specchio acqueo indicati in planimetria quale area operativa motopontone dovranno essere sgombrare da ogni merce/materiale/pontili e sistemi di ormeggio e tenuta (corpi morti e catenarie) ivi depositato, entro 10 (dieci ) giorni dall'emanazione dell'ordinanza**, all'infuori di quelli riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori.



Ufficio territoriale di Salerno

I concessionari per ormeggi nello specchio acqueo di S. Teresa, anche se non direttamente interessati dallo specchio acqueo interdetto, dovranno procedere ad una verifica dei sistemi di ormeggio e tenuta dei propri pontili e provvedere ad un implementazione e/o adozione di misure alternative per garantire l'ormeggio in sicurezza delle unità da diporto, specificando che tale verifica è nella esclusiva responsabilità del concessionario.

### Articolo 2

Restano valide tutte le altre prescrizioni previste dalla precedente ordinanza n. 52 del 2019.

Il personale dell'Autorità di Sistema Portuale è fin d'ora autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti finalizzati a risolvere e disciplinare situazioni d'emergenza e di natura contingente.

### Articolo 3

In caso di deposito abusivo di merci/materiali/pontili nell'area interdetta sarà applicato il procedimento di rimozione d'ufficio e recupero delle somme a tal fine anticipate.

### Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dai lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

### Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla data di pubblicazione fino a conclusione lavori.

Salerno, 03.03.2020

IL PRESIDENTE

Dr. Pietro Spinto

